

OGGETTO: Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria -

IL PRESIDENTE
f.to Zambrano Marilena

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Annunziata Alfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Santa Maria la Carità, li. 10 OTT. 2019

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Annunziata Alfano

La presente copia conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria la Carità, li. 10 OTT. 2019

Il Segretario Generale
dott. ssa Annunziata Alfano

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data _____ scadenza termine in data _____

Santa Maria la Carità, li. _____

Il Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

1) dell'art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267;

Santa Maria la Carità, li. _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57

Adottata nella seduta del 30/09/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria -

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Settembre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 24/09/2019 prot. n. 15748, , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza il Consigliere Marilena Zambrano -
Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:

n.	Cognome Nome	P/A	n.	Cognome Nome	P/A
01	D'Amora Giosuè C. M. A.	P	10	Scarico Francesco	A
02	Cascone Francesco	P	11	Orazio Pietro	A
03	Abagnale Sofia	P	12	La Mura Carmen	P
04	Cannavacciulo Salvatore	P	13	Gargiulo Giuseppe	A
05	D'Amora Giosuè	P	14	Donnarumma Carmela	A
06	Zambrano Marilena	P	15	Elefante Benito	A
07	Giordano Filomena	P	16	Santonicola Alfonso	P
08	Elefante Agostino	P	17	Abagnale Luigi	P
09	Lione Fioravante	P	18		

E' presente l'Assessore Extraconsiliare Ing. Bernardo Michele -
Constatato che il numero di 12 componenti (11 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco legge la proposta di delibera agli atti e relaziona in merito, giusta trascrizione stenotipica allegata.

Interviene il Consigliere Abagnale Luigi il quale, per quanto riguarda il quarto punto all'Ordine del Giorno sul Regolamento di Polizia Mortuaria, a nome del Gruppo Passione e Coerenza annuncia il voto favorevole perché è stato largamente discusso in commissione e quindi è stato fatto un buon lavoro come è stato già detto dal Sindaco, giusta trascrizione stenotipica allegata.

Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti l'argomento in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

La relazione istruttoria ad oggetto: *Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria* afirma del RUP, Arch. Pasquale Aprea;

La proposta di deliberazione di pari oggetto: a firma dell'Assessore ai LL.PP. Ing. Michele Bernardo, munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto il seguente esito della votazione:
- Presenti in aula n. 12 (11 Consiglieri + il Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: *Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il seguente esito della votazione:
- Presenti in aula n. 12 (11 Consiglieri + il Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Terminata la votazione, alle ore 11,40 esce dall'aula l'Assessore Carmen La Mura – Presenti in aula n. 11 componenti (10 Consiglieri + il Sindaco).

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
SETTORE TECNICO

RELAZIONE ISTERUTTORIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA;

VISTO

l'art. 1 dello statuto comunale ..." *Il Comune di SANTA MARIA LA CARITÀ è un Ente locale, già frazione del Comune di Gragnano, costituito nella sua autonomia istituzionale con Legge Regionale 23/11/1978 n. 60. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi della Repubblica Italiana, della Regione e del presente Statuto*".

che il nuovo comune istituito dal 1978 ha usufruito del cimitero di Gragnano in quanto non ricadeva sul proprio territorio alcuna struttura cimiteriale;

richiamato il regolamento di Polizia Mortuaria in dotazione dell'Ente approvato con delibera di CC n° 13 del 10.06.05

che in seguito all'attuazione di un project financing finalizzato alla realizzazione di un cimitero, adeguato alle esigenze del territorio del Comune di Santa Maria la Carità, è stato costruito, in località Fusaro, il 1° lotto del Cimitero.

Che le opere realizzate, costituiscono un primo lotto funzionale, dei quattro previsti dalla convenzione rep. n° 3/2013 stipulata tra il Comune e la Società Consortile aggiudicatrice dell'appalto. È stato realizzato: l'ingresso del cimitero e gli uffici dell'accoglienza con i servizi necessari, un parcheggio sul lato Nord, servizi igienici e i cespiti cimiteriali con cappelle, loculi e monumentini.

Relativamente al regolamento di polizia Mortuaria si precisa che in data 25.10.2018 la Commissione Consiliare appositamente convocata dal Sindaco, ha approvato la bozza presentata e redatta dall'UTC.

- Il regolamento testé approvato viene acquisito dall'Ufficio ed integrato sulla scorta dei rilievi formulati; successivamente viene inviato alla Consulta Regionale per il parere vincolante di competenza;
- in data 27.06.2019 la Regione con nota n° 0400619 del 25.06.2019 trasmette proprie osservazioni e rilievi effettuati dalla Consulta; richiedendo di modificare alcuni articoli.
- in data 30.07.2019, l'UTC redige le integrazioni richieste, acquisisce un nuovo parere dalla Commissione consiliare in data 30.07.2019 e con nota n° 13221 invia il tutto alla Consulta Regionale, per l'acquisizione del parere definitivo;
- in data 26.09.2019 prot. 15807 viene acquisito il parere favorevole della Consulta espresso nella seduta del 20.09.2019 come previsto dalla legge regionale n° 12/01 capo IV art. 9 comma 3; senza ulteriori osservazioni, allegato alla presente;
- visto
- le leggi e regolamenti di settore;
- Il D .Lgs.267 /2000;
- Il regolamento dei servizi e degli uffici;
- La convenzione rep – n. 3/ 2013;

- Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934) – Titolo VI;
- D.P.R. 10/09/1990, n.285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- L.R. 12/2001 art. 9 mod. dalla L.R. n. 7/2013 ed int. dalla DGRC n. 90 del 20.02.2018 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie);
- DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) Art. 1 comma 1 e 2;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (circolare esplicativa DPR285/90);
- Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 (circolare esplicativa DPR285/90);
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri);
- D.G.R.C. n. 1948 del 23 maggio 2003 (Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.lgs. 112/1998 in materia di autorizzazioni previste dal DPR 285/90) e dalla Legge regionale n. 20 del 09 ottobre 2006 ("Regolamento per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione").
- legge regionale n° 12/01;
- il TUEL ed in particolare l'art. 42;



Concluso l'iter procedurale per l'acquisizione dei pareri occorre che il Consiglio Comunale approvi l'allegato regolamento.

- Approvare il regolamento di polizia mortuaria, per attività funebri e cimiteriali del Comune di Santa Maria la Carità formato da 51 articoli ed allegato alla presente;
- Di trasmettere copia del presente regolamento ai Responsabili dei vari settori comunali e di pubblicarlo sul sito del comune nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ogni regolamentazione comunale in materia di polizia mortuaria;


 il RUP
 arch. Pasquale Aprea

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
SETTORE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

VISTO

La relazione istruttoria;

l'art. 1 dello statuto comunale ... " Il Comune di SANTA MARIA LA CARITÀ è un Ente locale, già frazione del Comune di Gragnano, costituito nella sua autonomia istituzionale con Legge Regionale 23/11/1978 n. 60. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi della Repubblica Italiana, della Regione e del presente Statuto".

Visto l'iter di redazione ed approvazione del regolamento;

Visto il parere favorevole reso dalla Consulta Regionale acquisito al prot. dell'Ente n° 15807 del 26.09.2019, allegato alla presente;

visto le leggi e regolamenti di settore;

Il D .Lgs.267 /2000;

Il regolamento dei servizi e degli uffici;

La convenzione rep – n. 3/ 2013;

Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934) – Titolo VI;

legge regionale n° 12/01;

propone di DELIBERARE quanto segue:

- Approvare il regolamento di polizia mortuaria, per attività funebri e cimiteriali del Comune di Santa Maria la Carità formato da 51 articoli ed allegato alla presente;
- Di trasmettere copia del presente regolamento ai Responsabili dei vari settori comunali e di pubblicarlo sul sito del comune nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ogni regolamentazione comunale in materia di polizia mortuaria;

SILVANO
L'ass. LLPP
Ing. Michele Bernardo
[Firma]

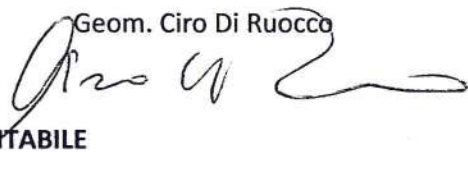
Pareri allegati alla presente proposta di deliberazione:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Responsabile del servizio preposto, esaminata l'allegata proposta di deliberazione esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio

Geom.  Di Ruocco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, esaminata l'allegata proposta di deliberazione e visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del servizio accertato che non comporta impegno di spesa tale da determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, all'adozione della proposta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Il Dirigente



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0567861 24/09/2019 14,36
Mitt. : 500402 Prevenzione Igiene Sanitaria

Dest. : COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

Classifica : 50.4. Fascicolo : 12 del 2019



Al Segretario Comunale del
Comune di Santa Maria La Carità

segretario.santamariacarita@asmepec.it
urbanistica.santamariacarita@asmepec.it

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale:
Parere Consulta Regionale.

In riferimento alla v.s. nota prot. n. 13221 del 30/07/2019, si comunica che il regolamento di Polizia Mortuaria è stato esaminato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 20/09/2019.

Come previsto dalla L.R. 12/01 Capo IV art. 9 comma 3, la Consulta Regionale ha espresso il proprio parere ed osservazioni, trasmesse con nota prot. n. 042/U/Consulta del 23/09/2019, che si rimettono in allegato alla presente.

Tanto per il seguito di Vs. competenza.

Avv. Antonio  POSTIGLIONE

M. Muto

P. Oliviero
UOD 02 Prevenzione
tel 081/7969349





Regione Campania
Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali
Stato della Legge Regionale 24/11/2001, n.12
presso Assessorato alla Sanità - Centro Direzionale Isola C3 - Napoli

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' (NA) - allegato "A" al verbale del 10.06.2019.

NOTA DATATA 30/07/2019 PROT. N. 13221 INVIATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' (NA) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI, RISCONTRO VS NOTA PROT. 0400619 DEL 25/06/2019.

Dopo attenta lettura e valutazione dei contenuti dei singoli articoli del Regolamento la Consulta esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Legge Regionale 24/11/2001, n.12.

Visto:

11/12/2019





COMUNE DI
SANTA MARIA LACARITA'

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
PER ATTIVITÀ FUNEBRI
E CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Competenze.
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico.
- Art. 4 Documenti presenti presso il cimitero.

TITOLO II Il Cimitero

- Art. 5 Posizione del cimitero e dell'area di rispetto cimiteriale.
- Art. 6 Campi per l'inumazione – "Terra Santa"
- Art. 7 Loculi.
- Art. 8 Ossari/Cinerari Tav EA11*.
- Art. 9 Cappelle.
- Art. 10 Monumentini.
- Art. 11 Ossario Comunale.
- Art. 12 Cinerario Comunale.
- Art. 13 Camera mortuaria/Deposito di osservazione.
- Art. 14 Casa funeraria – Casa del Commiato.
- Art. 15 Epigrafi.
- Art. 16 Materiali ornamentali.



TITOLO III Osservazione dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento

- Art. 17 Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento, adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- Art. 18 Termini.
- Art. 19 Autopsia e trattamenti di imbalsamazione.

TITOLO IV Feretri

- Art. 20 Deposizione dei feretri individuali.
- Art. 21 Accertamento di identità del cadavere e sigillatura del feretro.
- Art. 22 Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.
- Art. 23 Piastrina per il riconoscimento.

TITOLO V Inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione

- Art. 24 Sepulture per inumazione.

- Art. 25 Sepulture per tumulazione.
Art. 26 Esumazioni ordinarie.
Art. 27 Esumazioni straordinarie.
Art. 28 Estumulazioni e disponibilità dei materiali.
Art. 29 Inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione gratuita o a pagamento.

TITOLO VI

Cremazione

- Art. 30 Autorizzazione alla cremazione.
Art. 31 Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri.
Art. 32 Localizzazione delle aree naturali per la dispersione delle ceneri.
Art. 33 Trasporto dell'urna cineraria.
Art. 34 Modalità di conservazione delle ceneri.
Art. 35 Deposito provvisorio dell'urna cineraria.

TITOLO VII

Trasporto funebre

- Art. 36 Definizione di trasporto funebre e disciplina di esecuzione.
Art. 37 Trasporto delle salme.
Art. 38 Trasporti funebri a carico del Comune.

TITOLO VIII

Polizia interna del cimitero

- Art. 39 Orario.
Art. 40 Riti religiosi.
Art. 41 Disciplina dell'ingresso.
Art. 42 Divieti speciali.
Art. 43 Ammissione nel Cimitero.

TITOLO IX

Concessioni e sepolture private

- Art. 44 Doveri in ordine alla manutenzione.
Art. 45 Divieto di cessione del diritto d'uso.
Art. 46 Revoca – Decadenza – Estinzione.

TITOLO X

Personale addetto al Cimitero

- Art. 47 Responsabile e personale del Cimitero.
Art. 48 Interratori – Custodi – Giardinieri.

TITOLO XI
Lavori privati

Art. 49 Esecuzione dei lavori interni al Cimitero.

TITOLO XII
Disposizioni Varie

Art. 50 Avvisi murali di lutto.

Art. 51 Sanzioni amministrative.



TITOLO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Oggetto del presente Atto è la regolamentazione, a livello comunale, dei servizi di polizia mortuaria e funeraria, intendendosi, per tali, quelli sulla costruzione, gestione, accesso e custodia del cimitero cittadino e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata all'interno ed all'esterno del cimitero, sulla costruzione di sepolcri privati destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti e su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, sull'attività funeraria
2. Esso costituisce l'applicazione, in ambito comunale, di quanto previsto dalla normativa di settore che s'intende integralmente richiamata e segnatamente:
 - Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934) – Titolo VI;
 - D.P.R. 10/09/1990, n.285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
 - L.R. 12/2001 art. 9 mod. dalla L.R. n. 7/2013 ed int. dalla DGRC n. 90 del 20.02.2018 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie);
 - DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) Art. 1 comma 1 e 2;
 - Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (circolare esplicativa DPR285/90);
 - Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 (circolare esplicativa DPR285/90);
 - Legge n. 130 del 30 marzo 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri);
 - D.G.R.C. n. 1948 del 23 maggio 2003 (Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.lgs. 112/1998 in materia di autorizzazioni previste dal DPR 285/90)e dalla Legge regionale n. 20 del 09 ottobre 2006 ("Regolamento per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione").
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le sopraelencate disposizioni e norme in vigore sia nazionali che regionali.

ARTICOLO 2
(Competenze)

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria, riferite alla vigilanza, manutenzione ed ordine, sono di competenza del Comune e spettano al Sindaco che adotta specifiche ordinanze nel pieno rispetto della normativa vigente e le esercita a mezzo dei dirigenti e/o funzionari comunali incaricati, ferme restando, ove previsto dalla legge, le competenze del Consiglio Comunale e della Giunta, della Regione Campania, dal Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro della Sanità, dei competenti organi ed uffici dell'Azienda Sanitaria e dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali svolge tutte le attività amministrativa e di controllo.

Per le attività amministrative, coadiuvato da personale amministrativo:

- a) ritira, per ogni salma ricevuta e conserva presso l'Ufficio del Cimitero, le autorizzazioni alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di chiusura regolare delle casse;
- b) predisponendone la destinazione;
- c) verifica la corrispondenza dei documenti ricevuti con quanto praticato dalle imprese funebri;
- d) compila ed aggiorna (anche su supporto informatico) il registro cimiteriale di cui all'art. 52 del DPR 285/90;
- ⇒ (e) compila in triplice copia il verbale di consegna di urne cinerarie (dandone una copia a chi prende in consegna l'urna, trattenendone la seconda e trasmettendo la terza all'ufficio di stato civile).

4. Per quanto attiene alle attività di controllo, il responsabile del cimitero vigila sul personale, sulle operazioni del trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere all'interno del Cimitero e sui servizi di polizia mortuaria.

5. Per le attribuzioni di ordine tecnico, il Responsabile è coadiuvato da personale tecnico che svolge la sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato di manutenzione delle opere sia del Comune che dei concessionari privati.

Per la sorveglianza e la vigilanza sia interna che esterna del Cimitero, il Responsabile può avvalersi della collaborazione di un vigile urbano. Fa rispettare le norme regolamentari a chiunque accede al Cimitero ed ha l'obbligo di provvedere di conseguenza in caso di mancato rispetto. Fa rispettare le norme regolamentari a chiunque accede al Cimitero ed ha l'obbligo di provvedere di conseguenza in caso di mancato rispetto.

6. Il personale del cimitero è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, ad indossare la divisa in dotazione, a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza e, al contempo, non deve eseguire qualsiasi tipo di attività per conto di privati sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso, non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte ed esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno che all'esterno del cimitero. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplinare.

ARTICOLO 3

(Atti a disposizione del pubblico)

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) ogni altro atto/avviso la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 4

(Documenti presenti presso il cimitero)

1. Planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Tale planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o

ogni qual volta vengano apportate modifiche;

2. Registro cimiteriale su supporto informatico (art. 52 del DPR 285/90), in cui vengono riportate;

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;

3. Le informazioni vengono stampate su supporto cartaceo vidimato dal sindaco numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

4. Una copia del presente regolamento;

Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO II

Il Cimitero

ARTICOLO 5

(Posizione del cimitero e dell'area di rispetto cimiteriale)

1. La posizione del cimitero e dell'area di rispetto è quella indicata nel PRG approvato e vigente nel Comune di Santa Maria la Carità: ricade nel settore nord del territorio comunale delimitato da via Fusaro.
2. La fascia rispetto cimiteriale è di mt. 100.
3. La superficie totale è di circa mq 16.100.
4. L'area è caratterizzata da morfologia pressoché pianeggiante con interruzione da parte di vialetti e fosse.

ARTICOLO 6

(Campi per l'inumazione – "Terra Santa")

1. Sono presenti 8 campi per un totale di 120 fosse.
Tra questi, è individuato un reparto speciale, sul lato Nord per i bambini di età inferiore ai 10 anni, per i nati morti, resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento.

ARTICOLO 7

(Loculi)

1. I loculi sono distribuiti su vari versanti e suddivisi nei quattro lotti del cimitero, tutti numerati, su file da 5, con un numero progressivo antiorario a partire dall'ingresso lato destro;
2. Il numero segue sempre ogni attribuzione e/o concessione.

ARTICOLO 8

(Ossari/Cinerari Tav EA11*)

1. Gli ossari cinerari sono individuati con un numero corrispondente ad uno specifico loculo;

ARTICOLO 9

(Cappelle)

1. Le 100 cappelle sono costituite da 2 blocchi da 6 loculi in verticale sovrapposti, su due file per un totale massimo di 12 loculi cadauno;

ARTICOLO 10

(Monumentini)

1. I 96 monumentini sono costituiti da 20 loculi distribuiti in 4 blocchi di cinque loculi su ogni facciata;

ARTICOLO 11
(Ossario Comunale)

1. Sarà utilizzato un loculo o più loculi da destinare per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni di cui non è possibile stabilirne la provenienza e di quelle per cui non è pervenuta richiesta da parte dei familiari di collocarle in cellette o loculi privati.

ARTICOLO 12
(Cinerario Comunale)

1. Sarà utilizzato un loculo o più loculi da destinare per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri di cui non è possibile stabilirne la provenienza e di quelle per cui non è pervenuta richiesta da parte dei familiari di collocarle in cellette o loculi privati.

ARTICOLO 13
(Camera mortuaria/Deposito di osservazione)

- 
1. E' presente una camera mortuaria per la breve sosta dei cadaveri che non possono subito essere subito seppelliti.
 2. La camera mortuaria funziona anche come deposito di osservazione, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani non dotati di depositi di osservazione trasportate in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita;
 3. La camera mortuaria sarà munita, in conformità alle disposizioni di legge, di 2 celle frigorifere, di cui una per cadaveri portatori di radioattività.
 4. L'ammissione nei locali di cui ai commi 1 e 3 è disposta dal responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria che può vietare l'accesso e la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nelle celle frigorifero.

ARTICOLO 14
(Casa funeraria – Casa del Commiato)

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato in apposita struttura denominata casa funeraria, per provvedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a. ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o di cura o in luoghi pubblici;
 - b. osservazione ed esposizione del cadavere prima dell'accertamento della morte;
 - c. trattamento conservativo;
 - d. trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - e. attività della sala del commiato.
2. Nella casa funeraria si possono effettuare tutte quelle operazioni, senza ostacolare eventuale segni di

vita, tendenti a comporre, preparare, lavare e vestire le salme per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente, inoltre nella stessa casa funeraria si effettua l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo incaricato dallo stato civile.

3. La casa funeraria deve disporre di una sala pubblica del commiato, di cui all'art 10/bis e 10 ter della L.R. 7/2013, che deve avere le caratteristiche dei locali aperti al pubblico in cui si svolgono le cerimonie, deve essere provvista delle attrezzature per la pulizia e la disinfestazione e assicurare lo svolgimento di riti funebri laici, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e della volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. La richiesta di utilizzo deve essere presentata al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che ne dispone l'uso solo per le salme di cittadini destinati ad essere sepolti nel cimitero locale o che siano deceduti nel territorio comunale, senza distinzione di religione, fede politica, razza.
5. L'utilizzo della sala pubblica del commiato è gratuito, l'eventuale allestimento resta a cura ed a carico dei familiari del defunto e per il tempo dell'utilizzo, su specifica autorizzazione del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, esonerando l'ente da qualsiasi responsabilità.
6. Il Comune, mediante convenzione, può affidare la gestione della sala pubblica del commiato anche ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non avendo scopo di lucro.

ARTICOLO 15 (Epigrafi)



1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile d'Ufficio sulla base di un unico disegno formale, non in contrasto con lo stato dei luoghi.
2. Ogni epigrafe non deve essere in contrasto con il dispositivo di cui al comma 1 precedente e deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi devono essere parimenti autorizzate.

ARTICOLO 16 (Materiali ornamentali)

1. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, come i portafiori.
2. È consentito collocare fotografie, purché eseguite con materiale atto a garantirne la permanenza nel tempo, così come è consentito collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono devono essere tolti a cura di chi li ha

impiantati o deposti in modo da non rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli. Il Responsabile dell'Ufficio competente dispone, altresì, il ritiro o la rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti quando si estendono fuori dalle aree concesse, quando coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o non sono conformi, in qualunque forma, all'estetica del cimitero.



TITOLO III

Osservazione dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento

ARTICOLO 17

(Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento, adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile)

1. La morte di una persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo art.36; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di membra o resti umani.
4. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita pubblica o convenzionata pubblica, è comunicato all'ufficiale di stato civile dal Responsabile Sanitario o di un suo delegato, nei termini di cui ai commi precedenti.
5. L'Ufficiale di stato civile nell'accettare la dichiarazione di morte, di cui al comma 2, deve richiedere all'interessato i dati dell'impresa funebre che eseguirà il trasporto funebre, ed accertarsi che la stessa sia in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 36.
6. Il direttore tecnico o all'operatore funebre dipendenti dell'impresa funebre incaricata al trasporto dovrà consegnare l'autorizzazione al seppellimento, rilasciatagli direttamente dall'ufficiale di stato civile, unitamente all'autorizzazione al trasporto ed al verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, al Responsabile del Cimitero che dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria, ottemperando a quanto stabilito dall'art 9, comma 6 dell'allegato A alla L.R. 7/2013.
7. L'Ufficiale di Stato Civile, una volta emesse l'autorizzazione al trasporto funebre per le salme dirette al Cimitero locale, deve riportare le generalità del defunto, la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata con gli estremi del titolo abilitativo, i dati identificativi del carro funebre impiegato, i nominativi del personale utilizzato per il trasporto con gli estremi dei requisiti formativi.
8. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.75 del nuovo Ord.S.C.

ARTICOLO 18

(Termini)

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopo o dal Medico Legale incaricato, anche su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.

285/90, nei soli casi:

- a. di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b. di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione di un elettrocardiogramma, protratta per almeno 20 minuti. Nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
 - c. di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione, su disposizione del medico necroscopo;
 - d. quando ricorrono speciali ragioni su proposta dello stesso medico necroscopo.
3. Può essere, invece, protratto fino a 48 ore, su disposizione del medico necroscopo, nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che lo stesso medico necroscopo non accerti la morte come predetto nel comma 2, lett b).
4. Il trasporto funebre delle salme che si trovano nella situazione di cui alla lettera a) del comma precedente, è autorizzata dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, su istanza di impresa funebre autorizzata all'esercizio dell'attività funebre, la quale provvederà a comunicare all'ufficio di stato civile competente copia di detta autorizzazione.

ARTICOLO 19

(Autopsia e trattamenti di imbalsamazione)

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art.45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
2. A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:
- a) copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - b) copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - c) Copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - d) Copia del verbale di riconoscimento della salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del direttore tecnico o dell'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti di impresa in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre.
3. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni, l'impresa funebre incaricata di ritirare la salma, dovrà prima effettuare il versamento della relativa tariffa di utilizzo della sala autoptica, consegnando all'ufficio cimitero l'attestazione del versamento effettuato.
4. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco, tramite l'ufficio cimitero, ed eseguiti solo dopo il periodo di osservazione e dopo l'accertamento da parte del Medico Curante o del Medico Necroscopo del sospetto di morte causata da reato.
5. I medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

TITOLO IV

Feretri

ARTICOLO 20

(Deposizione dei feretri individuali)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 18 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 21

(Accertamento di identità del cadavere e sigillatura del feretro)

1. Il direttore tecnico dell'impresa, i dipendenti di quest'ultima, o l'operatore funebre incaricato del trasporto, accertano:
 - a) L'identità del cadavere prima della chiusura del feretro;
 - b) Che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) Che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto, sono quelli autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d) Che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
2. Il direttore tecnico o operatore funebre incaricato del trasporto redigono un apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto e alle autorizzazioni di cui all'art.23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'art.74, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art.2 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127). Inoltre, una copia di tale verbale resta agli atti del cimitero che accoglie il feretro e consegnato via fax anche all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione al trasporto funebre.
3. Nelle autorizzazioni di cui al comma precedente sono riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della legge.
 - d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della legge.
4. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni e la conformità di

quanto indicato nel verbale e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

5. L'incaricato dell'impresa, che deve essere il direttore tecnico o l'operatore funebre, effettua da solo le operazioni stabilite dal comma precedente e non sotto la vigilanza del custode cimiteriale, il quale svolge i propri compiti. Il responsabile delle attività cimiteriali, che riceve la salma, verifica le autorizzazioni al trasporto e al seppellimento e la conformità di quanto indicato nel verbale di riconoscimento della salma e di sigillatura e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
6. L'impresa deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal comune competente ed inclusa nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni d'impresе, abilitate all'esercizio dai Comuni e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale che consente di operare nei Comuni della Regione, così come stabilito dal comma 3 bis dell'art.7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013.
7. L'azienda sanitaria competente per territorio effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettive - diffuse e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

ARTICOLO 22

(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono essere consoni ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 1. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2, conforme alle prescrizioni di cui all'art 74 e 75 del Reg. P.M. D.P.R 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 2. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna aventi le caratteristiche di cui alla lett a) e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285 del 10/90.
 3. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - se la salma è destinata all'estero, si applicano le disposizioni di cui alla lettera (b), nonché agli artt. 27, 26 e 29 del D.P.R. n. 285/1990;
 - Quando la salma è destinata ad essere cremata o inumata, anche se la distanza è superiore a 100 km, si deve utilizzare, in sostituzione della cassa di metallo, un contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania, evitando così che a destinazione il feretro viene aperto al fine di asportare la cassa di metallo.
 4. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 e le stesse caratteristiche di cui alla

precedente lett a);

5. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 1, lett b).
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'igiene Pubblica dell'A.S.L., o, suo delegato, il rinnovo del feretro o rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.
7. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificato la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza.
8. Se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
9. Nell' inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'ad. 75 del D.P.R. 285/90. E' consentito l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 23 **(Piastrina per il riconoscimento)**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, l'impresa fornitrice deve applicare un'apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
2. Al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento, un'altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano, rispettivamente alla cremazione o all' inumazione.
3. Tutti i feretri sia di legno che di metallo devono riportare impresso il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice.
4. Ogni cassa funebre, prima dell'impiego, deve essere sottoposta a qualsiasi tipo di verifica, al fine di accertare la stretta corrispondenza al tipo di sepoltura a cui è destinata, alle esigenze igienico-sanitarie e del decoro e alle norme di polizia mortuaria.

TITOLO V

Inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione

ARTICOLO 24

(Sepulture per inumazione)

1. Le sepolture per inumazione hanno una durata di dieci anni dal giorno di seppellimento.
2. Le fosse devono essere scavate ad una distanza di almeno 0,50 mt. l'una dall'altra ed a 2 mt. di profondità dal piano di campagna.
3. In ciascuna fossa o tumulo non può essere posto che un solo feretro.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. E' vietato l'installazione di qualsiasi copri tomba o qualsiasi materiale non impermeabile che limiti le superfici della tomba, ad eccezione di un telaio di recinzione. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990n.285.
6. Tutte le tombe dovranno essere simili per dimensioni e materiali utilizzati al fine di garantire uniformità e decoro. Le dimensioni delle tombe dovranno rispettare quelle indicate dall'apposito progetto elaborato dall'ufficio lavori pubblici. i materiali utilizzati per la realizzazione delle tombe dovranno essere quelli già usati per gli altri rivestimenti del cimitero, ossia marmo bianco di Carrara e pietra di Prun.

ARTICOLO 25

(Sepulture per tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo.
2. Il periodo di giacenza del feretro nel loculo, ai sensi del D.P.R. n. 254/03 e successive modificazioni, non può essere inferiore ai venti anni, poiché solo dopo tale data le spoglie del defunto sono considerate resti mortali.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e non potranno avere una lunghezza inferiore a 2,25 m., un' altezza inferiore a 0,70 m e larghezza inferiore a 0,75 m. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R n.285/90.

ARTICOLO 26
(Esumazioni ordinarie)

1. Il turno ordinario dell'esumazione di salme sepolte per inumazione è fissato in 10 anni, dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/90.
2. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale addetto alle funzioni cimiteriali.
3. In caso di mancato reperimento dei familiari o di un loro disinteresse, l'avviso di esumazione dovrà essere affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 30 gg., dopodiché si procederà all'esumazione d'ufficio ed i resti mortali verranno deposti in ossario comunale. Il Comune si farà carico delle spese, provvedendone poi al recupero rivalendosi sugli eredi del defunto, secondo quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 27
(Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei seguenti casi:
 - a. in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura anche nello stesso cimitero, previa autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei termini e nei limiti di cui all'art.84 del D.P.R. n.285/90.

ARTICOLO 28
(Estumulazione e disponibilità dei materiali)

1. Le salme si possono estumulare in via ordinaria dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o per la tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini ornamenti e mezzi di movimentazione della casse (e maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (zinco, piombo).
3. Tali rifiuti verranno raccolti, separatamente dalle altre frazioni di rifiuti urbani, in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Verranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
4. Materiali ed oggetti provenienti dalle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni che possono essere riutilizzati all'interno del cimitero:

- a) materiale lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo e similari;
 - b) altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della inumazione, tumulazione o cremazione.
5. Il reimpiego può avvenire, su richiesta degli aventi diritto (parenti entro il 2° grado); se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può:
- a) impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero;
 - b) assegnarle gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
7. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
8. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
9. Qualora fossero rinvenuti nel corso delle esumazioni o estumulazioni oggetti di valore e ricordi personali, questi devono essere consegnati all'ufficio che provvederà a restituirli ai familiari. Se non richiesti, dopo un periodo di 12 mesi seguono i resti se conservati in ossario individuale privato, se invece destinati all'ossario generale, sono consegnati all'ufficio per l'impiego.

ARTICOLO 29

(Inumazione, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)

1. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie sono subordinate al pagamento, da parte degli interessati, della relativa tariffa stabilita dai competenti organi comunali.
2. I servizi di cui al comma 1, sono eseguiti con spese a carico del Comune per i defunti indigenti.
3. Per i servizi di cui al comma 1 richiesti dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. n. 2704/1865 e successive modificazioni.

TITOLO VI
Cremazione

ARTICOLO 30
(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito della richiesta presentata personalmente dal coniuge o parente più prossimo, sulla base della volontà del defunto di essere cremato, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett b) della legge n. 130/2001.
2. A procedimento ultimato, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna dovrà portare all'esterno le generalità complete del defunto e la data del decesso. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuto alcuna tariffa o diritto.

ARTICOLO 31
(Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa in forma scritta nelle forme in cui all'art. 3, comma 1, lett b), n. 1 e 2 della Legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza:
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal coniuge;
 - dal parente più prossimo individuato dagli artt. 74 e segg. del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - dal legale rappresentante dell'associazione di cui sopra;
 - da personale autorizzato dal comune con spesa ugualmente ripartita a carico di tutti gli eredi.
3. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs n. 285/92, "Nuovo Codice della Strada", ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla normativa vigente.
4. Con apposita determinazione dirigenziale del Settore LL. PP., a seguito di relazione istruttoria redatta dal responsabile del cimitero, si:
 - individueranno l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri;
 - definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio locale sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
 - realizzerà nel cimitero, provvedendo alla sua manutenzione, apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità d'impiego, al fine di riportare i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.

ARTICOLO 32

(Localizzazione delle aree naturali per la dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente.
2. In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
3. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata al familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversa indicazione al momento dell'autorizzazione. La variazione successiva deve essere segnalata all'Ufficio di Stato Civile e all'Ufficio di Polizia mortuaria sia del Comune dove è avvenuto il decesso sia in quello in cui sono depositate le ceneri.
4. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, di cui al comma 1, è inviata anche al Comune nel cui territorio l'urna deve essere stabilmente collocata, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

ARTICOLO 33

(Trasporto dell'urna cineraria)

- 
1. Il trasporto delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha istruito il procedimento di cremazione ed è soggetta all'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. n.285/90, relativi al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza e in arrivo da/per altro Comune, in partenza e in arrivo da/per l'estero.
 2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata direttamente alla persona affidataria, informandola che l'urna deve essere conservata presso la propria abitazione di residenza e che la stessa non può essere manomessa in nessun caso e neanche affidata ad altri, anche se temporaneamente.
 3. L'affidatario dovrà sottoscrivere un verbale con la dichiarazione della destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri, del quale una copia deve essere consegnata al soggetto affidatario, un'altra conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso e costituisce anche documento accompagnatore dell'urna, dall'impianto dove è stato effettuato il procedimento, al luogo definitivo di destinazione.

ARTICOLO 34

(Modalità di conservazione delle ceneri)

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere collocata, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in tumulazioni privilegiate o in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, o in una nicchia cineraria di dimensioni minime interne di cm 40 x cm. 40 x cm. 40.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate. In tal caso, l'urna deve essere di materiale biodegradabile e le fosse devono essere identificate con manufatto riportante i dati anagrafici del defunto e il numero identificativo assegnato in cimitero.

ARTICOLO 35
(Deposito provvisorio dell'urna cineraria)

1. In caso di mancata definizione delle procedure di cui agli artt. precedenti, sarà consentito presso il cimitero comunale, in apposito luogo, la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affidamento, la conservazione o la dispersione delle ceneri siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune per un adeguato e decoroso deposito.



TITOLO VII **Trasporti funebri**

ARTICOLO 36

(Definizione di trasporto funebre e disciplina di esecuzione)

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla casa funeraria, alla sala del commiato, al cimitero per la sepoltura, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale in possesso della qualifica di cui alla L.R. 12/2001 s.m.i.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la composizione e la raccolta della salma o del cadavere ed il suo collocamento nel feretro, il prelievo dello stesso feretro, il trasferimento nel carro funebre e la definitiva consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni di sepoltura o cremazione.
3. I trasporti funebri possono essere effettuati solo da imprese, pubbliche o private, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per eseguire l'esercizio dell'attività funebre di cui agli artt. 1-3 della Delibera della Giunta Regione Campania 89/2018. In particolare, l'impresa deve possedere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, rilasciato dal Comune dove essa intende istituire la propria sede principale, contenente le indicazioni di:
 - a) ragione sociale con sede legale ovvero filiale per cui viene rilasciato, comprensivo di indirizzo;
 - b) nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari; degli operatori funebri necessari alla sede ovvero alla filiale per cui viene rilasciato il titolo abilitativo con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e gli estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - c) nominativo di eventuali altri direttori tecnici o operatori funebri in organico in funzione degli ulteriori servizi offerti, presso la sede per la quale viene rilasciato il titolo abilitativo, con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - d) carri funebri e mezzi in dotazione dell'impresa utilizzati per lo svolgimento dell'attività, con indicazione dei rispettivi numeri di targa ed apposita rimessa aventi requisiti d'idoneità.
 - e) data di scadenza del titolo.
4. Il titolo abilitativo ha validità di 12 mesi dal rilascio e non è tacitamente rinnovabile. Per l'effetto, l'impresa che intende continuare nell'esercizio dell'attività funebre, deve necessariamente depositare presso l'ufficio SUAP del Comune apposita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del titolo e deve contestualmente dimostrare la sussistenza del



possesso ininterrotto dei requisiti richiesti pena il diniego.

5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.12 del 2001, modificata dalla L. 7 del 2013, il Comune tramite l'ufficio SUAP, verifica almeno una volta all'anno la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre previsti dalla normativa vigente nonché i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della L. 575 del 1965 e s.m.i., anche per il direttore tecnico dell'impresa e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
6. Il Comune, tramite il Comando della Polizia Locale, esercita controlli volti a verificare durante lo svolgimento dell'attività, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, in qualunque momento e senza preavviso.
7. La fornitura di casse funebri, il disbrigo pratiche relative al decesso di persona ed il trasporto funebre sono attività che devono essere svolte congiuntamente all'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato "A", della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. 7. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
8. L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo per l'apertura della sede principale deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di pertinenza apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:
 - a) *copia delle buste paga del direttore tecnico e degli operatori funebri utilizzati e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione e le qualifiche, assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. La carica di Direttore Tecnico può essere ricoperta dal titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale o dall'amministratore p.t. se trattasi di società di persona o di capitali;*
 - b) *copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e visti con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro e copia degli attestati di iscrizione al registro regionale, seconda sezione;*
 - c) *copia del documento d'identità di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compreso il Direttore Tecnico dedicato;*
 - d) *contratto di locazione o titolo di proprietà della sede dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.*
 - e) *adeguata autorimessa in Regione Campania, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;*
 - f) *titolo di proprietà dei carri funebri e dei mezzi utilizzati dall'impresa (anche leasing e/o in esclusiva) per lo svolgimento dell'attività, con caratteristiche conformi alle prescrizioni*



del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e del Codice della Strada;

g) comunicazione e valutazione del rischio sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.;

h) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);

i) casellario giudiziario dell'amministratore e del direttore tecnico.

j) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

k) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

l) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;

m) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

L'Ufficio S.U.A.P., verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, provvede al rilascio del Titolo Abilitativo per la Sede principale per la quale è stata proposta istanza. In caso contrario, ove ravvisi la mancanza, anche solo di uno dei requisiti prescritti ex lege, nega il rilascio del titolo abilitativo.

9. Eventuali carenze istruttorie potranno essere sanate dall'istante entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rilascio del titolo abilitativo o da eventuale richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale, pena l'archiviazione della pratica da parte del competente ufficio comunale.

10. L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo per l'apertura della filiale deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di pertinenza apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:

a) copia del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio di attività funebre rilasciato per la sede e copia dell'attestato di iscrizione nel registro regionale sezione prima per lo stesso esercizio;

b) copia delle buste paga del direttore tecnico e di due operatori funebri dedicati per la filiale e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione, le qualifiche, assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il Direttore Tecnico e gli operatori funebri devono essere soggetti diversi da quelli utilizzati per le altre sedi o filiali;

c) copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro e copia degli attestati di avvenuta iscrizione al registro regionale,

seconda sezione;

d) copia del documento d'identità dei due operatori funebri e del Direttore Tecnico dedicati alla filiale;

e) contratto di locazione o titolo di proprietà della sede della filiale dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

f) comunicazione e valutazione del rischio/salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

g) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);

h) casellario giudiziario del direttore tecnico. 3 fonte: <http://burc.regione.campania.it>

i) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;

j) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;

k) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;

l) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013. 2. L'Ufficio S.U.A.P., verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, provvede al rilascio del Titolo Abilitativo di Filiale per la quale è stata proposta istanza. In caso contrario, ove ravvisi la mancanza, anche solo di uno dei requisiti prescritti ex lege, nega il rilascio del titolo abilitativo.



11. Eventuali carenze istruttorie potranno essere sanate dall'istante entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rilascio del titolo abilitativo o da eventuale richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale, pena l'archiviazione della pratica da parte del competente ufficio comunale.

12. Le unità distaccate sul territorio comunale, comunque denominate, sono considerate filiali e quindi necessitano dei requisiti di cui ai precedenti comma, anche se esercitano solo una delle attività rientranti nel più ampio concetto di servizio funebre (es: autorimessa).

13. Il direttore tecnico o l'operatore funebre addetto al trasporto, (dipendenti dell'impresa funebre incaricata di svolgere il trasporto funebre), per ricevere l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, di cui all' art. 9, comma 4, della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013, dallo stato civile del comune competente, deve presentare apposita istanza nella quale sono riportati:

a) le generalità del defunto con data, ora e luogo della morte, data ora del trasporto funebre con le eventuali soste intermedie e destinazione definitiva;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata del servizio funebre con i dati relativi al titolo abilitativo per svolgere l'attività ed all'iscrizione nel registro

regionale;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del feretro;

d) i dati identificativi del personale operatore funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e/o del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3

14. ter, della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

ARTICOLO 37 **(Trasporto delle salme)**

1. Il trasporto funebre dovrà avvenire con mezzi aventi le caratteristiche indicate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90, e quindi:
 - a) i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
 - b) possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
 - c) un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
2. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
4. I trasporti nell'ambito del territorio comunale sono eseguiti durante l'orario di apertura del Cimitero, stabiliti con ordinanza sindacale, mentre i trasporti diretti fuori dal Comune, entro e non oltre il territorio Provinciale, sono eseguiti in orario da stabilirsi dall'ufficio d'accordo con le parti interessate.
5. Nel trasporto funebre è consentito, su richiesta, l'accompagnamento del carro funebre in un corteo a piedi da eseguirsi dal luogo del decesso all'eventuale luogo di culto o al Cimitero. È altresì consentito l'accompagnamento del carro funebre in corteo a piedi dal luogo di culto al cimitero. Dopo aver percorso 500 metri dal proprio inizio, qualsiasi corteo deve essere sciolto e quindi il trasporto dovrà proseguire a velocità ordinaria e con l'itinerario più breve per la destinazione.
6. In caso di decesso in luogo diverso dall'abitazione del defunto (Ospedale, casa di cura) il corteo può formarsi all'uscita del luogo di culto e proseguire per non più di cinquecento metri.

ARTICOLO 38 **(Trasporti funebri a carico del Comune)**

1. I trasporti funebri a carico del Comune sono per i deceduti in stato di indigenza e consistono nella
 - a) fornitura di carro funebre e cassa funebre da inumazione, al fine del trasporto e dell'eventuale sepoltura.
 - b) prestazione del personale operatore funebre per la composizione della salma ed il trasporto.
 - c) competenze per il disbrigo delle pratiche relative al decesso e al seppellimento.
2. Nel caso di decesso di persona in stato di indigenza, chi ne è venuto a conoscenza si rivolgerà

all'Ufficio del Cimitero che incaricherà l'Ufficio Assistenza Sociale del Comune, che dovrà accertare le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge n.328/2000, con le modalità del D.lgs n. 109/1998, modificato dal D.lgs n. 130/2000.

A seguito delle risultanze, l'Ufficio del Cimitero rilascerà all'impresa funebre incaricata l'ordine di esecuzione del trasporto funebre fino al Cimitero locale.



TITOLO VIII
Polizia interna del Cimitero

ARTICOLO 39
(Orario)

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco, ed è affisso ai rispettivi ingressi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario e l'avviso di chiusura è regolato da adeguato segnale acustico nel medesimo arco temporale, cosicché la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua, l'apertura è limitata esclusivamente alle ore antimeridiane.

ARTICOLO 40
(Riti religiosi)

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, officiati dalla Chiesa Cattolica o da qualsiasi altra confessione religiosa non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo ad un concorso di pubblico numeroso deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio, che ne stabilisce i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 41
(Disciplina dell'ingresso)

1. Nel Cimitero, di norma, è vietato l'ingresso:
 - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di contenitori o involucri di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con i luoghi;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di mendicizia;
 - e) ai fanciulli di età inferiore ad anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dell'area cimiteriale.
3. Per motivi di salute o di handicap, è possibile concedere il permesso di visitare le tombe di familiari mediante l'uso di automobili che devono rigorosamente seguire il percorso e gli orari fissati dal Responsabile del Cimitero.

ARTICOLO 42
(Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti e volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - qualsiasi attività commerciale
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive o denigratorie del culto professato, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito alla Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 43
(Ammissione nel Cimitero)

1. Nel Cimitero, salvo diversa richiesta, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme di persone nate e/o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza, e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono accolti, altresì, i resti mortali delle persone indicate nei commi precedenti.

TITOLO IX
Concessioni di sepolture private

ARTICOLO 44
(Doveri in ordine alla manutenzione)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e ai suoi successori e consiste in qualsiasi intervento ordinario e straordinario dei vari tipi di sepolture, nonché nell'esecuzione di opere o restauri che l'Amministrazione ritiene di prescrivere in quanto ritenuti indispensabili o opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. I concessionari sono tenuti:
 - a) alla manutenzione delle parti decorative e degli eventuali manufatti da loro stessi costruite o installate;
 - b) alla pulizia ordinaria;
 - c) a rimuovere eventuali abusi, sorvegliando che non vengano eseguiti operazioni non autorizzate anche da estranei;
 - d) ad interventi di lieve rilevanza che possano essere eseguiti senza particolari strumenti;
3. In caso di inadempienza di tali obblighi, è possibile ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
4. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza, come al successivo art.48.
5. Il concessionario e i suoi eredi restano gli unici responsabili dell'utilizzo della concessione, anche in caso di abuso da parte di terzi, e non potranno fare alcuna rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 45
(Divieto di cessione del diritto d'uso)

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia e ai suoi eredi, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione.
3. Ogni concessione cessata per qualsiasi ragione rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 46
(Revoca – Decadenza - Estinzione)

1. L'Amministrazione può riappropriarsi di qualsiasi area o manufatto concesso in uso se esso è necessario per un ampliamento, una modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Pronunciata la revoca di cui al comma 1, il Responsabile del Cimitero dispone il

trasferimento delle salme e dei resti in campo comune o nell'ossario comune.

3. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione:
 - a) quando è accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di morte degli aventi diritto;
 - c) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.46;
 - d) in caso di inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
4. Le concessioni dei vari tipi di sepoltura possono essere soggette ad estinzione in caso di decadenza del termine previsto nell'atto di concessione. In tal caso, i concessionari possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è disposta dal Responsabile dell'Ufficio, in seguito ad un'apposita deliberazione di Giunta Comunale, e viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.



TITOLO X
Personale addetto al Cimitero

ARTICOLO 47

1. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie, la pulizia dei resti mortali, la movimentazione dei feretri e di resti mortali all'interno del cimitero o da un cimitero all'altro, l'apertura e la chiusura dei loculi, nonché i servizi di gestione, manutenzione, custodia e vigilanza del cimitero vengono affidati in concessioni ad imprese private, in possesso dei requisiti sia strutturali che finanziari.

ARTICOLO 48
(Interratori – Custodi - Giardinieri)

1. Gli interratori sono tenuti ai servizi interni del cimitero e, principalmente:
- a) allo scavo delle fosse per inumazione;
 - b) alla disposizione delle salme nelle rispettive sepolture e loculi per la tumulazione;
 - c) alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - d) ai trasferimenti interni delle salme;
 - e) alla raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni e al suo deposito presso un'area apposita all'interno del Cimitero;
 - f) alla pulizia dei resti mortali, alla raccolta e alla sistemazione di quest'ultimi nei contenitori, per poi depositarli nei loculi, tombe o ossario comune;
 - g) alla custodia delle attrezzature a servizio del cimitero, contribuendo a mantenerli sempre in piena efficienza.
2. Gli interratori, nello svolgere i servizi di cui al comma precedente, sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso sia nei confronti dei defunti che dei familiari degli stessi, e ad indossare la divisa appropriata.
3. Qualsiasi operazione svolta dall'interratore deve essere commissionata ed autorizzata dal Responsabile del Cimitero e registrata dall'ufficio competente.
4. All'ingresso del Cimitero è necessaria la presenza di uno o più custodi per la vigilanza, all'entrata e all'uscita, dei visitatori, del personale addetto ai lavori, dei veicoli, dei materiali e per il controllo delle rispettive autorizzazioni. Il custode cura, altresì, la sorveglianza degli uffici e degli stabili annessi per l'intero periodo di osservazione.
5. I giardinieri sono addetti alla manutenzione delle piante, dei tappeti erbosi e delle siepi ed, in particolare, devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da qualsiasi altro impedimento i viali del cimitero e gli spazi che separano le fosse tra loro.

TITOLO XI
Lavori privati

ARTICOLO 49
(Esecuzione dei lavori interni al Cimitero)

1. Per la realizzazione di opere, nuove costruzioni o per il restauro e la manutenzione, gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprese o imprenditori privati qualificati che siano in possesso delle dovute autorizzazioni, così come stabilito dalla L.R. Campania 12/2001 s.m.i.
2. L'interessato, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro, deve presentare al responsabile dell'ufficio cimitero la documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'esercizio, comprovando la regolarità contributiva, assicurativa e amministrativa.
3. Una volta esaminata la documentazione occorrente, il Responsabile del Cimitero provvederà a comunicare ai custodi il nominativo della ditta che ha accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori, con l'elenco del personale addetto, nonché i tempi di realizzazione delle opere.
4. Le imprese incaricate ad eseguire i lavori all'interno del Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, al Responsabile del Cimitero, i nominativi dei suoi dipendenti, i quali dovranno essere munite di apposito contrassegno, rilasciato dall'ufficio del responsabile stesso del Cimitero, comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative ed il rispetto del contratto collettivo dei lavoratori della categoria, nonché tutte le norme per la sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs 81/08.
5. L'impresa non può assolutamente utilizzare personale estraneo ad essa per l'espletamento delle attività e corrispondere mance e compensi a terzi, affinché acquisiscano servizi all'impresa.
6. Le imprese sono responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono in maniera diretta. In egual modo, gli esecutori dei lavori sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danno al Comune o a terzi.
7. I lavori privati di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni o modifica possono essere eseguiti solo dopo l'approvazione del relativo progetto e negli orari stabiliti dal Responsabile del Cimitero. È vietato, comunque, lavorare quando la struttura è chiusa e nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dal Responsabile del Cimitero.
8. In caso di violazione delle suesposte norme, il Dirigente del settore interessato provvederà, con apposita determina, a sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero e, nel caso, a revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

TITOLO XII
Disposizioni varie

ARTICOLO 50
(Avviso murali di lutto)

1. Sono avvisi murali di lutto, tutti i manifesti che sono affissi negli appositi spazi murali lungo le strade cittadine e che riportano l'annuncio di un lutto o lo svolgimento di una cerimonia a ricordo di un lutto.
2. E' vietato affiggere gli avvisi murali di lutto al di fuori degli appositi spazi.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri possono installare, previa autorizzazione dell'ufficio competente, a proprie spese, un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine, assumendosi la responsabilità anche della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e degli eventuali danni causati dalle locandine installate

ARTICOLO 51
(Sanzioni amministrative)

- 
1. Salvo diverse disposizioni di legge e salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, di cui al comma 1 dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/8/2000 n° 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n° 3.
 2. Per tutto ciò non contemplato nel regolamento comunale, si rimanda all'DPR 285/90 che all'art.107 prevede che: "la violazione delle disposizioni del presente regolamento (DPR 285/90) è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 358 del TULLSS (i contravventori sono puniti ... con la sanzione amministrativa da lire tre milioni (€ 1.549,00) a lire diciotto milioni (€ 9.296,00) salvo che il fatto non costituisca reato).
 3. Per le violazioni a quanto previsto dalla L.R 12/2001 e succ modd e intt, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.



PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE"

SINDACO – "Visto l'articolo 1 dello Statuto Comunale il Comune di Santa Maria la Carità è un Ente Locale già frazione del Comune di Gragnano ... "

(Legge la proposta agli atti).

C'è il parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore Geometra Ciro Di Ruocco. Su questo voglio fare delle osservazioni politiche. La prima è di poco rilievo, questa proposta è firmata dal sottoscritto sebbene doveva essere firmata dall'Assessore ai Lavori Pubblici questo perché venerdì, quando abbiamo predisposto il deposito degli atti, l'Assessore era fuori e proprio per rispettare la presenza di tutti gli atti di 48 ore prima l'ho firmata, questo proprio per regolarità degli atti. L'iter è già stato precisato all'interno della proposta, c'è un lavoro che non è iniziato da poco ma viene della precedente commissione consiliare, quindi anche di Consiglieri che oggi non sono più presenti, c'è stato un primo rinvio alla Consulta Regionale, se ricordo bene è stata una richiesta di integrazione il 30 giugno, e da qui c'è stato un lavoro dell'attuale commissione consiliare che ha lavorato sull'integrazione fatta dagli uffici. Una commissione che, devo essere onesto, ha lavorato in maniera positiva, in maniera certosina e soprattutto ha lavorato in maniera celere, vedo il Consigliere Abagnale Luigi, il Consigliere D'Amora Giosuè, il Consigliere Salvatore Cannavacciuolo e anche la Consigliera Carmela Donnarumma di Senso Civico ha svolto un buon lavoro. Questo buon lavoro ha portato all'invio alla Consulta Regionale e ha portato un lavoro di attenzione nei confronti degli organi della Consulta Regionale per far sì che il 20 settembre venisse convocata la commissione di Polizia Mortuaria per dare parere a questo Consiglio Comunale per avere la possibilità di avere un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria quando il cimitero si dovrebbe aprire. Forse l'abbiamo detto, ed è ancora discussione, questo probabilmente non era un elemento ostativo per l'apertura del cimitero comunale perché si poteva applicare il vecchio Regolamento di Polizia Mortuaria, si potevano applicare le norme generali però è chiaro che è un'altra cosa che apriamo il cimitero e abbiamo un Regolamento del Comune di Santa Maria la Carità approvato dalla Consulta Regionale e quindi a tutti gli effetti oggi valido con l'approvazione in Consiglio Comunale. Oltre l'iter burocratico permettetemi di dire che la commissione consiliare, l'ultima, ha accettato quella che era già un'idea di tutto il project financing di avere un cimitero comunale tutto uguale perché abbiamo indicato che, oltre i loculi e i monumentini che già sono stati costruiti, le stesse tombe che verranno realizzate dovranno essere come il prototipo all'interno del progetto esecutivo che verrà messo a disposizione di chi dovrà fare la tomba. La tomba dovrà essere fatta solo in un modo quindi saranno tutte uguali. Il Regolamento richiama altre cose pratiche che devono essere fatte, sull'apertura e chiusura del cimitero, come richiama, e ce l'ho siamo posti, il problema del corteo funebre che doveva essere fatto in maniera antecedente o in maniera successiva. Sono cose nuove che andiamo a fare che ha visto che questi Consiglieri e questo Consiglio Comunale da a decidere, immaginate i casi tipici in cui una persona muore nell'ospedale, in quel caso sappiamo bene che non torna prima a casa ma va direttamente in chiesa per cui in quel caso prevedere un corteo dopo. Abbiamo fatto una disciplina attenta, ringrazio tutti i Consiglieri della commissione che hanno lavorato. Per cui sottopongo ai lavori di questo Consiglio Comunale per discutere lo stesso Regolamento che, come è stato indicato nella proposta, è di ben 51 articoli che naturalmente verrà pubblicato immediatamente nella sezione Amministrazione Trasparente, verrà comunicato alla cittadinanza che dovrà prenderne atto e dovrà essere inviato alla ditta La Precisa srl che gestendo il cimitero deve rispettare le norme che noi abbiamo deciso di adottare. Chiedo a tutto il Consiglio Comunale di votare all'unanimità questo Regolamento.

CONSIGLIERE ABAGNALE LUIGI: Per quanto riguarda il quarto punto all'Ordine del Giorno sul Regolamento di Polizia Mortuaria i Consiglieri Comunali del gruppo Passione e Coerenza annunciano il voto favorevole perché è stato largamente discusso in commissione e quindi è stato fatto un buon lavoro come è stato già detto dal Sindaco.

PRESIDENTE – Non ci sono altre richieste di intervento per cui passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 12.

Favorevoli numero 12.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 12.

Favorevoli numero 12.

ORE 11:40 ESCE LA MURA - PRESENTI N. 11

